

AS1881 - REGOLAMENTAZIONE RILASCIO LICENZE PER SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI E VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

Roma, 2 febbraio 2023

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Con riferimento alla richiesta di parere formulata, in data 18 gennaio 2023, da codesta Autorità in merito al Documento di consultazione sulle proposte di modifica della Delibera n. 77/18/CONS (di seguito, "il Documento"), recante l'*Approvazione del Regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (articolo 201 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)*, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria adunanza del 31 gennaio 2023, ha inteso svolgere, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le seguenti considerazioni.

L'Autorità esprime, in primo luogo, il proprio apprezzamento in merito all'obiettivo sotteso alle proposte di modifica del Regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta (di seguito, "il Regolamento"), oggetto del Documento, ispirate alla necessità di contribuire ad imprimere un'ulteriore spinta in senso proconcorrenziale al comparto delle notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari e di violazioni del Codice della strada, riducendo, ove possibile, gli oneri amministrativi ed economici cui sono assoggettate le imprese di settore, dato il peculiare contesto economico, normativo e sociale attuale.

Proprio in questa prospettiva, l'Autorità vede con favore la circostanza che le proposte di modifica in consultazione recepiscono gli orientamenti enucleati nelle *"Linee guida ANAC-AGCOM per l'affidamento degli appalti pubblici di servizi postali"* adottate nel 2022, in sostituzione della determinazione ANAC n. 3 del 9/12/2014, tesi a promuovere l'apertura del mercato dei servizi postali e delle notifiche a mezzo posta di atti giudiziari e di violazioni del Codice della strada, offrendo, al contempo, indicazioni, anche, di natura operativa, alle Stazioni Appaltanti.

Entrando nel merito delle modifiche che codesta Autorità propone con riguardo al Regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta, si svolgono le considerazioni che seguono.

Con specifico riferimento alla nuova definizione di "operatore capogruppo", con contestuale individuazione della tipologia di contratti sottostanti l'organizzazione unitaria di cui si pone al vertice¹ e con riferimento alla previsione che l'appartenenza dei vari soggetti all'organizzazione unitaria avvenga mediante clausole contrattuali di esclusiva, che non è stata modificata dal Documento², si rappresenta quanto segue.

L'Autorità, pur comprendendo le sottostanti esigenze di garantire certezza in merito all'esito delle notificazioni a mezzo posta, auspica che codesta Autorità ampli il novero dei contratti ritenuti idonei alla costituzione dell'organizzazione unitaria, inserendo istituti/strumenti di cooperazione più flessibile, maggiormente idonei a garantire l'effettiva possibilità di accesso agli operatori alternativi ed elimini la previsione concernente le clausole contrattuali di esclusiva.

Infatti, l'Autorità nel corso degli anni, ha in più occasioni suggerito, nell'ambito della propria attività di *advocacy*³, che, *"stante la frammentarietà del mercato postale, ove molte imprese operano attraverso forme di partnership commerciali flessibili come il franchising e fanno ricorso per parte della loro attività di recapito ai servizi di Poste Italiane"*, non vengano adottati modelli organizzativi che prevedano strutture rigide con rapporti di esclusività, in quanto potrebbero non favorire il pieno sviluppo delle dinamiche concorrenziali nel comparto delle notificazioni a mezzo posta.

Con riguardo alla previsione concernente la possibilità di partecipazione alle procedure di gara pubbliche nel comparto delle notificazioni a mezzo posta anche per i raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) di tipo verticale oltre che

¹ [Nel Documento, si propone di inserire nel Regolamento alla lett. h), del comma 1, dell'art. 1, rubricato "Definizioni", dopo l'espressione, "organizzazione unitaria" l'inciso "mediante contratto di rete o di affiliazione" e dopo l'espressione, "di altri operatori postali", l'inciso "dotati di licenza ai sensi del Regolamento generale".]

² [Si fa presente, infatti, che non è stata modificata la previsione contenuta nella lett. d), comma 4, dell'art. 5, rubricato "Requisiti per il rilascio della licenza individuale speciale", del Regolamento.]

³ [Cfr. parere dell'Autorità AS1453 - REGOLAMENTAZIONE RILASCIO LICENZE PER SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI E VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA del 31 ottobre 2017, in Boll. n. 46/2017 e lettera inviata dall'Autorità in data 25 giugno 2020 all'AGCOM e all'ANAC nell'ambito del caso "S3001C - Regolamentazione licenze servizio di notificazione atti giudiziari e violazioni C.d.S.".]

orizzontale, con il vincolo che tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento siano dotati di licenza individuale speciale⁴, l'Autorità intende evidenziare quanto segue.

Nel R.T.I. di tipo verticale si inseriscono, nel processo di notifica, operatori che svolgono attività a monte (elaborazione, composizione dei documenti, stampa e imbustamento, etc.) o a valle (conservazione sostitutiva, archiviazione, rendicontazione degli esiti, etc.) rispetto a quella di notificazione a mezzo posta; da ciò consegue che il requisito del possesso di una licenza individuale speciale, richiesto a tutte le imprese facenti parte del R.T.I., appare sovrabbondante, tenuto conto che, per il tipo di attività che svolgono questi operatori, non è necessario tale titolo abilitativo. Pertanto, sarebbe auspicabile che venga modificata la previsione contenuta nel nuovo comma 6-bis, imponendo il possesso della licenza individuale speciale solo in capo alla/e impresa/e del raggruppamento che effettivamente svolge/svolgono l'attività di notificazione a mezzo posta.

Quanto all'estensione anche alle notificazioni a mezzo posta degli atti amministrativi impositivi dell'utilizzo dei punti di giacenza, di cui alla Misura n. 6 del provvedimento del 22 dicembre 2020, n. 28497, riguardante l'acquisizione di Nexive Group S.r.l. (di seguito, "Nexive") da parte di Poste Italiane S.p.A. (di seguito, "Poste Italiane")⁵, così come ampliata da codesta Autorità con l'articolo 4 della Delibera n. 171/22/CONS⁶, si osserva che tale intervento di modifica del Regolamento risulta coerente con la *ratio* che ha ispirato questa misura e in linea di continuità con la stessa.

Pertanto, l'Autorità valuta favorevolmente la suddetta modifica, ribadendo comunque che la misura *de qua* debba sempre essere considerata pienamente alternativa ai c.d. passaggi multipli e al recapito per appuntamento, che insieme costituiscono le c.d. modalità alternative, idonee a raggiungere gli stessi obiettivi perseguibili mediante l'utilizzo dei punti di giacenza, ma con un onere per l'operatore postale meno gravoso.

Con specifico riferimento alla semplificazione e alla rimodulazione del sistema delle licenze⁷, nonché alla relativa estensione territoriale⁸, si osserva favorevolmente che l'intervento *de quo* risulta recepire l'attività di *advocacy* svolta dall'Autorità negli ultimi anni.

Più precisamente, l'Autorità è più volte intervenuta auspicando un sistema di licenze orientato ai principi di apertura effettiva del mercato e di semplificazione. In questa prospettiva, l'Autorità aveva inizialmente evidenziato, con il proprio parere AS1453⁹, come andasse attentamente ponderata la previsione di due distinte licenze individuali speciali: quella per gli atti giudiziari e le violazioni del Codice della strada (licenza di tipo "A") e quella per le sole violazioni del Codice della strada (licenza di tipo "B"), previsione apparentemente non necessaria.

Nel corso degli anni l'Autorità, a seguito di segnalazioni provenienti da operatori postali privati, concorrenti di Poste Italiane, con riferimento a specifiche gare di appalto, ha evidenziato che la licenza di tipo "A", più onerosa e meno accessibile per gli operatori interessati ad accedere al comparto, non dovesse essere richiesta dalle Stazioni Appaltanti per l'attività di notificazione a mezzo posta di atti che non costituivano degli atti giudiziari in senso stretto (*i.e.* atti afferenti a procedure di natura amministrativa, qualificabili in taluni casi quali atti amministrativi impositivi, che non provenivano da Autorità Giudiziarie civili, penali e amministrative), poiché per tali atti poteva essere anche richiesto il possesso della licenza individuale speciale di tipo "B", così da garantire al massimo grado possibile il *favor participationis*. Ciò in quanto il requisito del possesso della licenza individuale speciale di tipo "A" per l'Autorità doveva

⁴ [Nel Documento si propone di modificare il Regolamento inserendo all'art. 5, rubricato "Requisiti per il rilascio della licenza individuale speciale", dopo il comma 6, il seguente comma 6-bis: "Ai fini della partecipazione a gare pubbliche, l'organizzazione unitaria può essere assicurata, altresì, da raggruppamenti temporanei di imprese (orizzontali e verticali), purché tutti i soggetti facenti parte dei predetti raggruppamenti siano dotati di licenza individuale speciale. Ciò a condizione che nell'atto di costituzione del raggruppamento (o in appositi patti parasociali) sia espressamente attribuito all'impresa mandataria del raggruppamento un potere di indirizzo e di controllo nei confronti delle imprese che compongono il raggruppamento stesso relativamente alle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto, con previsione delle relative responsabilità. In particolare, oltre alla responsabilità solidale di tutte le imprese associate per inadempimento delle prestazioni eseguite, opera, a carico della mandataria, anche la responsabilità per omesso esercizio dei poteri direttivi e di controllo".]

⁵ [Concentrazione C12333-POSTE ITALIANE/NEXIVE GROUP.]

⁶ [Nel Documento si propone di modificare il Regolamento inserendo alla lett. h), del comma 1, dell'art. 10, rubricato "Obblighi in materia di qualità del servizio", il seguente periodo: "ovvero richiedere l'accesso ai punti di giacenza del FSU di cui all'art. 4 della delibera n. 171/22/CONS dell'Autorità, limitatamente agli atti di cui all'art. 1, comma 1, lett. m).".]

⁷ [Nel Documento si propone di modificare del Regolamento: i) l'art. 1, comma 1, rubricato "Definizioni", inserendo la lett. m): "notificazione degli atti amministrativi impositivi": l'attività di notificazione, a mezzo del servizio postale, degli atti amministrativi diversi da quelli di cui alle lettere k) e l); ii) l'art. 2, rubricato "Oggetto", inserendo il seguente periodo "e degli atti amministrativi impositivi, qualora l'Amministrazione competente decida anche per tale ultima tipologia di atti di avvalersi del servizio di notificazione a mezzo posta" e iii) l'art. 3, comma 2, rubricato "Ambito di applicazione" sostituendolo nel seguente modo: "La licenza individuale speciale può avere ad oggetto: a) l'abilitazione a svolgere l'attività di notificazione degli atti di cui all'art. 1, comma 1, lettere k), l) e m) del presente regolamento; b) l'abilitazione a svolgere la sola attività di notificazione degli atti di cui all'art. 1, comma 1, lettere l) e m).".]

⁸ [Si propone di eliminare il contenuto dell'attuale art. 3, comma 3, del Regolamento, rubricato "Ambito di applicazione" in base al quale "Le licenze individuali speciali di cui al comma 2 sono differenziate in licenze individuali speciali in ambito nazionale e in ambito regionale, in ragione dei limiti territoriali entro i quali il titolare è legittimato ad esercitare il servizio". In luogo della suddetta previsione, si propone di stabilire che "Il soggetto richiedente è tenuto ad indicare l'ambito territoriale nel quale intende esercitare il servizio".]

⁹ [AS1453 - REGOLAMENTAZIONE RILASCIO LICENZE PER SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI E VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA del 31 ottobre 2017.]

essere richiesto, in via esclusiva, solo per quegli atti che fossero espressamente qualificabili come atti giudiziari in senso stretto ovvero atti riconducibili/assimilabili ad atti giudiziari¹⁰.

Con la ridefinizione, quindi, dei due tipi di licenza in: *i*) licenza individuale speciale per gli atti giudiziari in senso stretto, per le violazioni del Codice della strada e per gli atti amministrativi impositivi e *ii*) licenza individuale speciale per le violazioni del Codice della strada e per gli atti amministrativi impositivi, codesta Autorità ha fatto proprie le suddette indicazioni dell'Autorità.

Inoltre, è anche apprezzabile la possibilità fornita alle imprese di indicare l'ambito territoriale nel quale intendono svolgere la propria attività nel comparto delle notificazioni a mezzo posta. Infatti, in tal modo, mentre attualmente è previsto un ambito nazionale o regionale per le licenze individuali speciali in argomento e queste ultime vengono, pertanto, distinte, oltre che in licenze di tipo "A" e "B", anche in licenze di tipo "A1" e "B1" per gli ambiti nazionali e di tipo "A2" e "B2" per gli ambiti regionali, in futuro, con la modifica proposta da codesta Autorità, le distinzioni per ambiti territoriali così tipizzate non sussisteranno più.

Tuttavia, a tale riguardo appare necessario porre l'attenzione di codesta Autorità sulla previsione di un regime transitorio per le licenze individuali speciali sinora rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy), ai fini del rispetto dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento nei confronti degli operatori postali che ne sono attualmente dotati; ciò in considerazione del fatto che tali licenze hanno validità sessennale e che per ottenerle gli operatori *de quibus* hanno sostenuto dei costi rilevanti¹¹, che, in futuro, per gli stessi tipi di atti e ambiti territoriali, in virtù delle modifiche che verranno apportate al Regolamento, potranno essere inferiori.

Con riguardo all'abolizione della fideiussione prevista dall'articolo 6 del Regolamento richiesta agli operatori postali che vogliono dotarsi della licenza individuale speciale per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del Codice della strada (licenza individuale speciale di tipo "A")¹², si rappresenta che tale proposta emendativa risulta in linea con quanto indicato dall'Autorità nel citato parere AS1453 circa il fatto che taluni requisiti andassero eliminati o quantomeno significativamente ridimensionati, in quanto potevano risultare sproporzionati rispetto alle esigenze pubbliche sottostanti. In particolare, nel parere si suggeriva l'opportunità di rivedere i requisiti della fideiussione, del fatturato minimo e delle necessarie certificazioni, requisiti, peraltro, già tipicamente richiesti in sede di gara.

Pertanto, l'Autorità esprime apprezzamento anche con riferimento a questo profilo relativo all'abolizione delle garanzie fideiussorie. Tuttavia, valgono, al riguardo, le stesse considerazioni svolte con riferimento alla semplificazione e alla rimodulazione del sistema delle licenze circa la necessità di prevedere un regime transitorio per non creare discriminazioni nei confronti degli operatori postali che sino ad oggi si sono dotati di questi titoli abilitativi, producendo fideiussioni di rilevanti importi a favore dell'allora Ministero dello Sviluppo Economico, che, con le modifiche previste, in futuro non saranno più richieste.

Quanto alla riconsiderazione verso il basso degli attuali oneri in materia di numero di addetti, dal tenore letterale dell'intervento emendativo all'allegato 1 del Regolamento, parrebbe sufficiente che il numero di addetti richiesti per singola regione, dal secondo anno, venga raggiunto nella percentuale del 60%¹³.

Al riguardo, se, da un lato, si evidenzia che tale intervento risulta andare nella direzione auspicata dall'Autorità, dall'altro, esso non appare ancora del tutto risolutivo delle criticità concorrenziali già evidenziate in passato. Nel sopra citato parere AS1453, l'Autorità sottolineava come previsioni di tal guisa rischiano di trasformare tipici requisiti di partecipazione e/o di esecuzione del servizio in una regolazione *ex ante* generalizzata e parametrata sulla dimensione dell'intero mercato relativo ai servizi di notificazione a mezzo posta. In quell'occasione, veniva richiamata proprio la previsione di un numero minimo di addetti che l'operatore deve assumere in ragione dell'attività di notificazione a mezzo posta svolta e della regione interessata (o delle regioni interessate) insieme alle altre previsioni in merito all'inquadramento del personale nel solo rapporto di lavoro subordinato e all'applicazione del contratto collettivo nazionale. Obblighi di questo tipo rischiano di limitare l'autonomia organizzativa di ciascuna impresa e non appaiono coerenti con la possibilità di ricorrere a strumenti flessibili che consentono una maggiore efficienza produttiva.

¹⁰ [Si vedano i seguenti pareri dell'Autorità: AS1825 – REGIONE LAZIO – BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI E DI SANZIONI AMMINISTRATIVE del 18 febbraio 2022, in Boll. n. 13/2022, AS1843 - COMUNE DI MONOPOLI (BA) - BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DEGLI ATTI EMESSI DAL COMUNE del 27 maggio 2022, in Boll. n. 22/2022 e AS1851 - COMUNE DI COSENZA - BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI E ATTI DELLA POLIZIA LOCALE dell’8 agosto 2022, in Boll. n. 32/2022.]

¹¹ [Ciò in termini di contributi istruttori che hanno versato al Dicastero, di dotazioni infrastrutturali di cui sono dovuti venire in possesso e di garanzie fideiussorie che hanno dovuto produrre.]

¹² [Nel Documento si propone di abrogare la seguente previsione di cui all’art. 6, comma 1, lett. a), del Regolamento, rubricato "Requisiti di affidabilità": "la produzione di una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione per un importo pari a €100.000,00 per la licenza nazionale e a € 20.000,00 per la licenza regionale, con il limite di € 100.000,00 ove sia chiesto il rilascio di più licenze a livello regionale".]

¹³ [Nel Documento si propone di modificare la nota riportata nel Regolamento e indicata dal simbolo (**), sostituendola con il seguente testo: "Entro il primo anno di attività dovrà essere raggiunto il 30% del limite indicato; a partire dal secondo anno il 60%. Gli eventuali arrotondamenti sono effettuati all'unità superiore".]

In merito alla proposta di prevedere la postalizzazione tramite il FSU dell'eventuale quota residuale di notifiche da recapitare al di fuori del proprio ambito di copertura da parte dell'operatore aggiudicatario della gara, che dovrà agire esclusivamente in nome e per conto della Stazione Appaltante¹⁴, si osserva con favore che tale previsione in sede regolatoria costituisce una prima apertura sulla postalizzazione di questo comparto, da tempo auspicata dall'Autorità.

L'Autorità, nell'ambito della propria attività di *advocacy*, è intervenuta più volte per segnalare i possibili pregiudizi al processo di liberalizzazione dei servizi di notificazione a mezzo posta derivanti dal quadro di regole definito anche da codesta Autorità, con particolare riferimento al divieto di ripostalizzazione, che non favorirebbe la concorrenza e potrebbe risultare in contrasto con il principio del *favor participationis* che ispira la normativa euro-unitaria in materia di appalti pubblici.

Infatti, occorre evidenziare che Poste Italiane è l'unico operatore che offre servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e violazioni del Codice della Strada in taluni CAP del territorio nazionale, in virtù della sua qualità di FSU e disponendo di una copertura diretta del 100% dei CAP italiani. Con il divieto di ripostalizzazione, laddove una Stazione Appaltante preveda negli atti di gara, dei coefficienti di copertura diretta territoriale minima troppo elevati e/o dei criteri di valorizzazione, in sede di offerta tecnica ed economica, di ulteriori gradi di copertura diretta territoriale disponibili, ovvero una parametrizzazione del punteggio tecnico ed economico al coefficiente di copertura diretta territoriale totale offerto, il FSU sarebbe l'unico soggetto a poter offrire i servizi di notificazione *de quibus*¹⁵.

Sempre a tale proposito, si richiamano poi il già citato parere AS1453 e la lettera inviata nel giugno 2020 a codesta Autorità e all'ANAC, ove l'Autorità ha rilevato come codesta Autorità, prevedendo nella Delibera n. 77/18/CONS - che ha esaminato la questione della ripostalizzazione degli atti giudiziari e delle violazioni del Codice della strada - un unico soggetto per lo svolgimento dell'attività di notificazione, ha determinato l'impossibilità di ripostalizzazione da parte di soggetti diversi. Pur condividendo la necessità di garantire certezza in merito all'esito della notifica, l'Autorità ha evidenziato la particolare criticità sollevata dalla previsione secondo la quale tutte le fasi dell'attività di notifica debbano essere svolte da un unico operatore, evidenziando che *"il presente obbligo introduce una rigidità nello svolgimento delle attività di notifica. La condivisibile esigenza di individuare con certezza un unico soggetto responsabile si ritiene, invece, possa essere perseguita attraverso la tracciatura degli invii, già prevista dal Documento, nonché altri strumenti che riconducano, in assetti produttivi che prevedono la partecipazione di più imprese, la responsabilità sostanziale del processo di notifica ad uno dei soggetti giuridici coinvolti"*¹⁶.

Con la modifica attualmente proposta al Regolamento da codesta Autorità, si recepisce un'apertura verso la possibilità per gli operatori privati di ricorrere alla ripostalizzazione, tramite il FSU, almeno per una parte degli invii, prima, invece, tassativamente esclusa nel caso delle notifiche di atti giudiziari e violazioni del Codice della strada. Tale apertura è stata mutuata dall'articolo 12.6 delle Linee guida ANAC-AGCOM di aggiornamento della determinazione ANAC n. 3 del 9/12/2014. Quindi, con questa variazione dell'impianto regolamentare in tema di notifiche a mezzo posta appare ora possibile per la Stazione Appaltante disegnare una gara in cui si preveda che l'affidatario postalizzi parte degli invii tramite FSU, previa apposita convenzione tra Stazione Appaltante e recapitista, in modo che l'affidatario si trovi a gestire (seppure non direttamente) tutti i volumi relativi ad un dato appalto.

Tutto ciò considerato, l'Autorità apprezza la proposta in discussione, che costituisce un primo passo verso il riconoscimento della ripostalizzazione nel comparto delle notificazioni a mezzo posta, auspicando, tuttavia che, in un prossimo futuro, si possa addivenire ad una piena postalizzazione di questi invii, prevedendo, con riguardo ai medesimi, anche la possibilità del ricorso all'istituto del subappalto. Infatti, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia UE, si deve ritenere che un divieto generale e astratto di ricorso al subappalto per talune categorie di affidamenti si ponga in contrasto con la disciplina europea in materia di contratti pubblici¹⁷.

In conclusione, l'Autorità, nell'apprezzare l'impianto complessivo del Documento e l'introduzione di requisiti e obblighi volti a coniugare la certezza e la sicurezza della procedura di notifica con una spinta in senso proconcorrenziale al comparto delle notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari e di violazioni del Codice della strada, auspica che il quadro regolamentare sia tempestivamente definito e implementato e che, in questo ambito, le osservazioni sopra svolte

¹⁴ [Nel Documento si propone di modificare il Regolamento inserendo, all'art. 10, rubricato "Obblighi in materia di qualità del servizio", dopo la lett. h), la seguente lett. i): "nel caso di aggiudicazione di gare pubbliche, il titolare della licenza individuale speciale, mediante conferimento di mandato speciale con rappresentanza da parte della Stazione Appaltante (SA), provvede alla ripostalizzazione tramite la rete del FSU - in nome e per conto della SA - dell'eventuale quota residuale di invii che ecceda l'ambito territoriale di copertura della propria rete (inclusi gli atti da notificare all'estero)."]

¹⁵ [A tal riguardo, si vedano ex multis i seguenti pareri dell'Autorità ai sensi dell'art. 21-bis, ove l'Autorità ha espresso le considerazioni in questione: AS1735 - ACI INFORMATICA - BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI del 26 febbraio 2021, in Boll. n. 17/2021 e AS1860 - COMUNE DI LECCE - BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI E VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA del 22 luglio 2022, in Boll. n. 36/2022.]

¹⁶ [Inoltre, l'Autorità ha evidenziato che l'individuazione di un "medesimo operatore" rinviava la soluzione del problema alle modalità di disegno della gara da parte delle Stazioni Appaltanti e non appariva dare gli esiti auspicati in un'ottica di piena liberalizzazione del mercato.]

¹⁷ [Cfr. art. 88 della Direttiva 2014/25/UE (e art. 71 Direttiva 2014/24/UE), nonché la sentenza resa della Corte di giustizia nella causa C-63/18, Vitali nella quale la Corte ha concluso, con riferimento alla disciplina italiana, che "la direttiva 2014/24 deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che limita al 30% la parte dell'appalto che l'offerente è autorizzato a subappaltare a terzi." (cfr. altresì causa C-402/18, Tedeschi e causa C-406/14, Wrocław - Miasto na prawach powiatu/Minister Infrastruktury i Rozwoju).]

possano essere tenute in adeguata considerazione al fine di favorire il pieno sviluppo delle dinamiche concorrenziali in questi servizi postali di recente liberalizzazione.
Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli